



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 66 del 28/12/2016

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA STABILIZZAZIONE DI 5 UNITA' DI PERSONALE
PREARIO UTILIZZATO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **14:00** e seguenti, nella **Casa Comunale**, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Eligio Giardina** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Rossana Carrubba**.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ELIGIO GIARDINA	Sindaco	Si
D'AGOSTINO MARIO	Assessore	Si
CILONA SALVATORE	Assessore	Si
RANERI GIUSEPPA	Assessore	Si
CARELLA GAETANO	Assessore	Si

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

**Proposta di deliberazione di Giunta Municipale
Su iniziativa del Sindaco
Dott. Eligio Giardina**

Oggetto: Atto di indirizzo per la stabilizzazione di 5 unità di personale precario utilizzato in Attività Socialmente Utili.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 25/11/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno del personale 2016 – 2018 che ha fornito specifico atto di indirizzo per la assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione di cinque unità di personale di cat.B a tempo parziale per 18 ore settimanali, per l'anno 2016;

RILEVATO che in questo Comune prestano attività lavorativa 25 unità di personale precario utilizzato in Attività Socialmente Utili tutti inseriti nel nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della l. r. n° 5 del 28/01/2014, quali soggetti appartenenti al regime transitorio così come definito dall'art.2 comma 1 del d.lgs n.81/2000 consistente nell'essere stati utilizzati in progetti LSU per 12 mesi alla data del 31.12.1999, nonché dall'art. 4 della L.R. n.24/2000;

VISTO l'art. 4, del D.L. 30-8-2013, n, 101, convertito nella legge 125/2013, che contempla ai commi 6,7,8,9 e 9 bis le procedure di reclutamento speciali per l'assunzione del personale precario delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 30, della legge di stabilità regionale 28 gennaio 2014, n. 5, , che ha recepito la disciplina statale relativa alla stabilizzazione del personale precario delle P.A. contenuta nell'art.4 ,commi 6,7,8,9 e 9 bis del D.L 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013

CHE è possibile procedere alla stabilizzazione secondo le disposizioni recate dall'art. 4, comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del Decreto Legge 31/08/2013 n. 101 convertito dalla Legge n. 125/2013, del personale a tempo determinato prorogato ai sensi dell' art. 30 della legge di stabilità regionale 28 gennaio 2014, n. 5;

VISTO il **D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013**, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che, all'**art. 4 comma 6**, prevede forme per il reclutamento speciale, transitorie finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato una anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico stabilendo testualmente che "*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate*

esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse

CONSIDERATO che il comma 426 dell'art.1 del decreto n°90/2014 ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. n. 101 del 2013; prevedendo altresì che si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018

CHE tale dilazione temporale è stata recepita anche in Sicilia per effetto dell'**art. 27, comma 9 della L.R. 17/03/2016 n° 3** recante norme in materia di **“finanziamento e disposizioni in materia di personale precario**

RICHIAMATA in merito la precedente **Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, che detta indirizzi applicativi della legge n. 125 del 2013 specificando in particolare che le Amministrazioni in via facoltativa in ragione del loro fabbisogno, sino al 31 dicembre 2016 possono attivare procedure di reclutamento speciale transitorie volte al superamento del fenomeno del precariato *“utilizzando una misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) delle risorse disponibili a normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato”* e che tali procedure selettive riservate devono riguardare il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e per quali vi è la disponibilità nella dotazione organica dell'Ente, tenendo conto della capacità assunzionale calcolata anche in virtù dell'intero arco temporale programmato (2014/2016), specificando altresì che a fronte della possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro che presentano l'anzianità di servizio prevista dal citato articolo, le Amministrazioni che programmano il reclutamento speciale possono applicare la disciplina della *“proroga finalizzata”* dei contratti a tempo determinato fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 *“nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa di personale e assunzioni a tempo determinato e dei divieti che scaturiscono in via sanzionatoria”*;

VISTA la circolare della Regione Siciliana –Assessorato regionale della Famiglia ,delle Politiche Sociali e del Lavoro prot.5500/USI/2014 del 03.02.2014 che fornisce le direttive attuative per il reclutamento dei lavoratori appartenenti al regime transitorio del lavoratori socialmente utili in attuazione dell'art.30 della L.R. n°5/2014;

VISTA la circolare 3 marzo 2014 che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle procedure assunzionali previste dall'art.4 del D.L 101/2013;

DATO ATTO, altresì, che nell'ottica del definitivo superamento del fenomeno del precariato in Sicilia **l'art. 27, comma 2, della L.R. 17/03/2016 n° 3** come modificato da ultimo dalla l. r.29 settembre 2016, n. 120 ha espressamente imposto ai Comuni di provvedere, entro il 30 novembre 2016, ad approvare *"il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità"*;

CHE al fine di rendere maggiormente precettivo ed efficace l'obbligo della stabilizzazione del personale precario la stessa norma ha stabilito che il piano triennale va trasmesso entro i successivi quindici giorni all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per ovvie finalità di controllo, precisando inoltre che *"Gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata."*

RILEVATO che il Comune di Taormina ha proceduto, nell'anno 2010 a stabilizzare tutto il personale precario utilizzato ai sensi delle abrogate legge regionali n. 85/95 e 16/2006, con contratto tempo indeterminato con prestazione lavorativa a 36 ore settimanali,

Che, ancora, ai sensi del comma 4 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 *"Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, (soggetti impegnati in ASU aventi qualifiche relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo"*

LETTA la deliberazione 26 luglio 2016 n.162/2016/PAR della sezione controllo della Corte Conti Sicilia secondo cui *"in quest'ultima norma, il riferimento alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/87 sembra, comunque, da inquadrare nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e degli addetti ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280."*

CONSIDERATO l'art. 30 della l. r. 28 gennaio 2014, n. 5 che ha introdotto una specifica disciplina attuativa, e, al contempo, ha disposto che *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato"*

ATTESO che in virtù della normativa surrichiamata non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 **solamente le tipologie di assunzioni di personale tassativamente contemplate dall'art. 4, comma 8, del d.l. n. 101/2013**, come attuato, a livello regionale, dall'art. 30 della l.r. n. 5/2014.

VISTE :

- la circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro prot. nr. 5500/USI/2014 del 3 febbraio 2014, contenente direttive attuative al precitato articolo 30,
- la circolare dell' Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali prot. nr. 11655/USI/2014 del 3 marzo 2014, contenente ulteriori chiarimenti all'applicazione dell'art. 30 della precitata legge di stabilità regionale.

CONSIDERATO che l'ente, con il presente atto, al fine di ricoprire 5 posti nella dotazione organica ,vacanti, a tempo parziale a 18 ore settimanali di categoria B , intende avviare ,nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 101/2013 del citato art.4 prima richiamate, le procedure per la stabilizzazione del personale precario presente nell'ente, utilizzando le proprie facoltà assunzionali del 2014 come richiamate nella delibera di G.M. di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018, i cui contenuti sono da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti ;

LETTO l'art.4 comma 8 del D.L.101/2013 che così recita: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997,n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente."*

DATO ATTO che i lavoratori da stabilizzare sono inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della l.r. n° 5 del 28/01/2014, quali soggetti appartenenti al regime transitorio così come definito dall'art.2 comma 1 del dlgs n.81/2000 consistente nell'essere stati utilizzati in progetti LSU per 12 mesi alla data del 31.12.1999, nonché dall'art. 4 della L.R. n.24/2000

RITENUTO di potersi avvalere , anche ai sensi di quanto precisato dalla circolare del dipartimento funzione pubblica n.5 del 21.11.2013, e dalla circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro prot. nr. 5500IUSI2014 , della disciplina di reclutamento ordinario di cui all'art.36 comma 5 bis del d.lgs n.165 del 2001 che fa riferimento ai lavoratori reclutati ai sensi dell'art.16 della legge 56/87,ossia i lavoratori da inquadrare nelle categorie per le quali non è richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo, che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa amministrazione abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.

ATTESO che la citata circolare assessoriale prot. n. 5500/USI/2014 del Dipartimento Regionale del Lavoro prescrive testualmente, tra le altre cose quanto segue: *"I soggetti già titolari di contratto a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per il posto da ricoprire, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 519 e 558 della Legge 27 dicembre 2006 n.°296, e all'art. 3 comma 90,della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze*

*dell'Amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici, saranno **prioritariamente** destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato. Poiché analogo diritto di precedenza è riconosciuto, dal comma 2 dell'art. 30, ai lavoratori in ASU in possesso dei requisiti prescritti, inseriti su tale presupposto nell'elenco regionale, essi fruiranno del beneficio in subordine rispetto ai titolari del contratto. In altri termini il diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato presso l'ente utilizzatore, viene riconosciuto sia ai lavoratori contrattualizzati che a quelli impegnati in attività socialmente utili, con priorità dei primi sui secondi.*

DATO ATTO che da tali disposizioni assessoriali, discende che:

a) saranno prioritariamente destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che prestano servizio presso questo Ente;

b) possono, partecipare alla selezione indetta i lavoratori in ASU in possesso dei requisiti prescritti, inseriti su tale presupposto nell'elenco regionale ma in subordine rispetto ai titolari di contratto

ATTESO che:

- *nell'ente non sono presenti **soggetti già titolari di contratto a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per il posto da ricoprire, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 519 e 558 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e all'art. 3 comma 90, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando, e pertanto il diritto di precedenza è riconosciuto ai lavoratori in ASU***
- *la procedura ex art.16 legge 56/87 nella regione siciliana si applica con le modalità ed i criteri di cui all'art.49 della L.R. 15/2004*

LETTA la deliberazione della Corte dei Conti Sicilia n.192/2014/PAR che con riferimento ai processi di stabilizzazione del personale di cui al comma 8 dell'art. 4 del d.l. n 101/2013 per la copertura di posti relativamente alle qualifiche ex art.16 n. 56/87 ha affermato che tale stabilizzazione non può che soggiacere al limite finanziario del 50% della capacità assunzionale dell'ente, in funzione del combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art.4 del d.l. 101/13.

RITENUTO di poter destinare, come stabilito dalla Corte dei Conti siciliana, alle suddette assunzioni il 50% della capacità assunzionale dell'ente, in funzione del combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art.4 del d.l. 101/13 e precisamente la somma di euro 65.421,00 corrispondente alle cessazioni degli anni 2012 e 2013

CONSIDERATO che il programma triennale di fabbisogno di personale 2016-2018 ha assunto a riferimento essenziale per l'anno 2016 la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e dell'articolo 34 della Legge 27.12.2002, n. 289 approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 23/11/2016;

TUTTO ciò premesso e considerato si ritiene di procedere all'assunzione nell' anno 2016 di n. 5 unità di personale categoria B a tempo parziale attraverso la procedura di stabilizzazione del

personale precario di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2000 (ex L. S. U.) e di cui all'art.3 comma1,del d.lgs n.280/1997, come recepiti dall'art.4 della L.R. n.24/2000, prevista dall'art. 4 comma 8 del D.l. 101/2014 recepito in Sicilia dall'art.30 della L.R. n.5/2014

DATO ATTO che il Comune di Taormina non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- con deliberazione di G.M. n. 44 del 23/11/2016, ha rideterminato la dotazione organica del personale
- con deliberazione di G.M. n.45 del 23/11/2016 ha effettuato la ricognizione delle situazioni di soprannumero e di eventuali eccedenze di personale dando atto che non sono presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza, come previsto dall'art. art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001
- con deliberazione di G.M. n°23 del 12 agosto 2015 ha adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2014-2016 in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198
- ha rispettato i tempi medi di pagamento per come previsto dall'articolo 41 del DL n. 66/2014, comma 2, come modificato dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- ha ridotto, la spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 precedente come disposto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della legge n.296/2006 come inserito dall'art.3, comma 5-bis, del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, ove è testualmente previsto che *"Ai fini dell'applicazione del comma 557 a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;
- ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art.243 bis del dlgs 267/00 ma, nell'ambito di tale procedura non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art.243 ter del medesimo decreto e pertanto è soggetta , con riferimento alle dotazioni organiche e alle assunzioni di personale esclusivamente ai controlli di cui all'art.243 comma 1 che implicano un controllo di verifica sulla compatibilità finanziaria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n.215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito nella legge 114/2014
- la L.R. n°5/2013
- il D.L 101/2013
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

PROPONE

1. **DEMANDARE** specifico atto di indirizzo al responsabile del servizio personale per il compimento degli atti gestionali finalizzati alla stabilizzazione con contratto indeterminato e a tempo parziale per 18 ore settimanali di 5 unità di personale **categoria B, profilo professionale ausiliare del traffico** mediante indizione di selezione pubblica per soli titoli, secondo le procedure di cui al d.lgs 101/2013 art.4 comma 8, con le modalità ed i criteri di cui all'art. 49 della l.r. 15/2004 e al decreto del Presidente della Regione Sicilia del 5 aprile 2005 contenente i *criteri per la formazione delle graduatorie di merito*

2. **DARE ATTO** che:

- i lavoratori interessati alla selezione per la copertura del predetto posto devono essere inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 della legge reg.le n° 5/2014;

-Considerato che non sono presenti nell'ente soggetti già titolari di contratto a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, in possesso dei " *requisiti previsti dall'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, c. 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici*", saranno prioritariamente destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato (come stabilito dal predetto Assessorato Reg.le nella citata circolare n. 5500 del 03/02/2014) i lavoratori in ASU, in possesso dei requisiti prescritti, inseriti su tale presupposto nell'elenco regionale

3. **DI DARE ATTO** che per la stabilizzazione di cui al presente atto d'indirizzo possono essere usate le risorse assunzionali del 2014 derivanti dalla cessazione del personale dell'anno 2012 e 2013 nei limiti e secondo la quota percentuale stabilita dalla legge, come sopra riportata, e nella misura del 50% della capacità assunzionale dell'ente, in funzione del combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art.4 del d.l. 101/13 e precisamente la somma di euro 65.421,00 secondo quanto illustrato nella delibera di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 i cui contenuti sono qui integralmente riportati.

4. **DI RENDERE**, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000.


Il Sindaco
Dott. Eligio Giardina

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/90


RECEPITO DALLA L.R. N° 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N° 30

Per regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole**

Taormina

28/12/2016

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Arch. Lucia Calandrucchio



Comportando la presente proposta : impegno di spesa


diminuzione di entrata

per la regolarità contabile si esprime parere **Favorevole** ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AVENTE AD OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA STABILIZZAZIONE DI 5 UNITA'
DI PERSONALE PRELARO UTILIZZATO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Taormina

28.12.2016

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
(Rag. Rosario Cucuruto)



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
Eligio Giardina

GLI ASSESSORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossana Carrubba

Gaetano Carella

Giuseppa Raneri

Salvatore Cilona

Mario D'agostino

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____ con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28 DIC. 2016

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 28 DIC. 2016

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba